

ASSOCIAZIONE NAPOLI inVITA

Verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **15** del mese di **marzo**, presso la sede operativa dell'Associazione, in Napoli, via della Sanità n. 36/A, è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci in sede straordinaria, per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) proposta di modifiche statutarie, in adeguamento al "Codice del Terzo settore", deliberata dal Consiglio Direttivo (art. 22 Statuto);
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti soci:

Fabrizio BUCIGROSSI,
Lavinia CARUSO,
Antonio CASAULA,
Roberta DE GREGORIO,
Alberto DI BUONO,
Anna FORMAI,
Simona GARGIULO,
Nina HADZHIEVA,
Francesca LIGUORI,
Manuela LILLOCCI,
Anna Maria LORUSSO,
Aurelia LUCARELLI,
Vincenzo MASTROIANNI,
Vincenzo MINEL,
Luigi MINGRONE,
Marina NARDONE,
Silvia ROMANO,
Luigi STANZIONE,
Liliana STARACE,
Mattia VERDE,
Mario VITRONE.

Hanno rilasciato delega, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i seguenti soci:

Wanda AMIRANTE
Mauro ANNIBALI
Raffaele BALASSONE,
Roberto BUONO,
Sandra CAROSI,
Sandra CUOCOLO,
Stefania DELLA PIETRA,
Vincenzo FALANGA
Silvana GALLO,
Daniela GARGIULO,
Rossella FORTI,
Giuseppe GIOVINETTI,
Palmira IERADI,
Maurizio MINGRONE,



44

Grazia NOVIELLO,
Federica Giuseppina PALO,
Paolo PEDEMONTI,
Roberta PINO,
Annamaria RUSSO.

La riunione si apre alle **ore 18.45**. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 c. 1 dello Statuto, nomina Presidente della riunione **Roberta DE GREGORIO** la quale individua **Luigi MINGRONE** come Segretario verbalizzante.

Il Presidente verifica che, in base al numero dei soci presenti e delle deleghe regolarmente rilasciate, è raggiunta la maggioranza necessaria per la valida costituzione dell'Assemblea straordinaria, a norma dell'art. 19 c. 2 dello Statuto. Lo stesso Presidente passa, quindi, la parola al Segretario verbalizzante evidenziando l'opportunità di adeguare lo Statuto alle disposizioni del "Codice del Terzo settore" (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117) ed a far rientrare "NAPOLI INVITA" tra le "Associazioni di promozione sociale" di cui al Titolo V, Capo II dello stesso Codice, in modo tale da poter iscrivere l'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e quindi poter utilizzare le possibilità offerte dall'iscrizione.

Il Segretario verbalizzante procede ad illustrare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo soffermandosi in particolare sui seguenti articoli modificati, in quanto di maggior rilievo:

- **art. 1**, che prevede la trasformazione dell'Associazione in "Ente del Terzo settore", rientrante nella categoria delle "Associazioni di promozione sociale", e la conseguente modifica della denominazione in "NAPOLI INVITA. Persone Idee e Opere per lo sviluppo sociale del territorio. Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo settore";
- **art. 4**, che identifica, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, quelle che intende svolgere l'Associazione in quanto coerenti con le finalità statutarie di cui al precedente art. 3;
- **artt. 6 e 32**, che adeguano lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore relative alle associazioni di promozione sociale;
- **art. 31**, che adegua lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore relative alle attività di volontariato;
- **art. 33**, che adegua lo Statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore relative ai libri sociali obbligatori.

L'Assemblea, dopo convergente scambio di opinioni, delibera sul punto all'ordine del giorno e, con votazione per appello nominale, approva all'unanimità il **testo dello Statuto** risultante dalle **modifiche** approvate, come dall'**allegato** che è parte integrante del presente verbale.

Il Presidente dà infine lettura del presente verbale, che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea, per appello nominale, e dichiara chiusa la riunione alle **ore 20.15**.

Il presente verbale è sottoscritto e siglato in ogni pagina, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Napoli, 15 marzo 2022

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Luigi Mingrone

IL PRESIDENTE
Roberta De Gregorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"NAPOLI inVITA. Persone Idee Opere per lo sviluppo sociale del territorio.
Associazione di promozione sociale – Ente del Terzo settore"

Denominazione e sede

Art 1

1. L'associazione "NAPOLI inVITA. Persone Idee Opere per lo sviluppo sociale della Città" costituita a mezzo scrittura privata in data 5 dicembre 2013, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Napoli I, Ufficio Territoriale di Napoli 1, in data 30 dicembre 2013, al n. 17282/3, a seguito della delibera di assemblea straordinaria in data 15 marzo 2022, acquista la denominazione di "NAPOLI inVITA. Persone Idee Opere per lo sviluppo sociale del territorio" e adegua il presente Statuto alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), con particolare riferimento alla categoria delle "associazioni di promozione sociale". Previo accoglimento della domanda di iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo settore" - di cui agli articoli 43 e seguenti del predetto decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - nella sezione dedicata alle "Associazioni di promozione sociale", inserisce nella denominazione sociale l'indicazione di "associazione di promozione sociale" (o l'acronimo "APS") nonché l'indicazione di "ente del Terzo settore" (o l'acronimo "ETS"). Di seguito, per brevità, l'Associazione è indicata come "NAPOLI inVITA APS – ETS" o "Associazione".

Art. 2

1. "NAPOLI inVITA APS – ETS" ha sede legale in Napoli, via Arena della Sanità n. 16 e sede operativa in Napoli, via della Sanità, n. 36/A.
2. Il cambiamento delle sedi di cui al precedente comma 1 non comporta modifica statutaria.

Finalità e attività

Art. 3

1. "NAPOLI inVITA APS – ETS", quale "Ente del Terzo settore" di cui all'art. 4 del Codice del Terzo settore ed "Associazione di promozione sociale" di cui al Titolo V, Capo II dello stesso Codice, è un'associazione senza scopo di lucro, apartitica ed aconfessionale, che - condividendo i principi e le finalità della "Dichiarazione Universale dell'UNESCO sulla diversità culturale" - persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la valorizzazione dell'identità storico culturale di Napoli e dei Napoletani nonché del Sud d'Italia, favorendone il confronto con le altre identità presenti sul territorio di riferimento e/o con chiunque sia interessato ad intrattenere, nell'ambito del medesimo territorio, relazioni di convivialità partecipata e di condivisione responsabile con la popolazione locale, specie nelle componenti giovanile e di quelle svantaggiate sotto il profilo socio economico. "NAPOLI inVITA APS – ETS" si propone, altresì, anche nei procedimenti di formazione delle decisioni sociali, di favorire e sviluppare il dialogo intergenerazionale ed interculturale.

Art. 4

1. "NAPOLI inVITA APS – ETS" - nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento a quelle indicate sub lett. d), i), k), l) e v) dello stesso art. 5 - svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. Le attività indicate al precedente comma 1 sono da intendere come "leve" che l'Associazione attiva ai fini di cui all'art. 3 del presente Statuto, nella convinzione che la conoscenza della storia locale e del territorio nel quale si vive nonché la preservazione della memoria individuale e collettiva della comunità di riferimento, attraverso l'apprendimento diretto delle stesse ovvero la mediazione creativa offerta dalle discipline e dalle pratiche artistiche, possano efficacemente contribuire alla crescita, anche professionale, delle nuove generazioni e, più in generale, allo sviluppo socioeconomico del territorio.

3. "NAPOLI inVITA APS – ETS" crede, altresì, che la pace e l'amicizia tra i popoli democratica e la giustizia sociale siano prerequisiti indispensabili per la crescita armonica del territorio generale, delle comunità e territori di riferimento. Pertanto, l'Associazione si impegna a svolgere attività ed iniziative attraverso le quali realizza le finalità sociali.



4. "NAPOLI INVITA APS - ETS" può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale indicate al precedente comma 1, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con il decreto ministeriale previsto dal predetto art. 6 del Codice del Terzo settore.

Durata

Art. 5

1. La durata dell'associazione "NAPOLI INVITA APS - ETS" è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Soci

Art. 6

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche, nel rispetto dell'art. 35 c. 1 del Codice del Terzo settore.

2. Possono essere soci di "NAPOLI INVITA APS - ETS" tutti coloro che, senza alcuna distinzione di sesso, origine etnica, opinioni politiche e convinzioni religiose, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto condividendone lo spirito e gli ideali.

3. Il rapporto associativo e le modalità di partecipazione alla vita associativa sono volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo e garantire la democrazia interna dell'associazione. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

4. Altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro possono essere ammessi come associati, a condizione che il relativo numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. Dette organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7

1. L'ammissione all'associazione "NAPOLI INVITA APS - ETS" è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Per la procedura da seguire in caso di rigetto della domanda di ammissione si rinvia all'art. 23 del Codice del Terzo settore.

2. Le organizzazioni private devono allegare alla richiesta una copia dello statuto o di altra documentazione che descriva l'attività svolta dal richiedente e le finalità perseguite dalla stessa organizzazione.

3. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore, a tutti gli effetti, nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

1. Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

2. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9

1. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative nell'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, esclusione per morosità e decesso.

2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, che adotta apposita decisione di accoglimento.

3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti ovvero ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso viene esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

4. L'esclusione per morosità consegue al mancato pagamento della quota associativa entro l'anno successivo a quello di riferimento. Decorso il predetto termine, il Consiglio Direttivo comunica al socio moroso l'ulteriore termine concesso



per provvedere al pagamento, non superiore a 30 giorni; in caso di persistente morosità, lo stesso socio interessato la conseguente esclusione dall'Associazione e perdita della qualifica di socio.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei Soci

Art. 13

1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Art. 15

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 30% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante invio di e-mail o lettera cartacea; può anche essere data pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso deve comunque contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

3. Le riunioni assembleari possono tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione. In tali casi, devono essere assicurate: a) l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione assembleare si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente e il segretario verbalizzante.

Art. 16

1. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui si svolge la riunione assembleare; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

2. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

3. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione del Presidente, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio di esercizio dell'anno trascorso, nella forma prevista dall'art. 13 del Codice del Terzo settore;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i supplenti, che sostituiscono i componenti del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri soggetti di cui all'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

4

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18

1. L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza del 50% più 1 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Art. 19

1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
2. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 20

1. Tutte le delibere assembleari e i bilanci di esercizio, oltre ad essere debitamente raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, sono pubblicizzati ai soci mediante il sito web dell'Associazione o con l'esposizione, per almeno 30 giorni successivi all'approvazione, nei locali in cui normalmente si svolgono le attività dell'Associazione stessa ovvero nella sede operativa, laddove esistente.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni, nel rispetto dell'art. 26 del Codice del Terzo settore. Esso è composto, con garanzia della parità di genere, da un minimo di 5 a un massimo di 12 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimane in carica, comunque, fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il supplente appositamente nominato ai sensi del precedente art. 17.
2. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
3. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore fornendo le indicazioni di cui all'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del bilancio di esercizio, nella forma prevista dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, nonché della relazione di missione ed il bilancio sociale, nei casi di cui agli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo settore, da sottoporre all'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la fissazione delle quote sociali, nell'importo minimo, indicando eventuali importi superiori consigliati, comunque nel rispetto della democrazia interna dell'Associazione;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, eventuali delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

ASSOCIAZIONE NAPOLI INVITA
VIA ARENA DELLA SANITÀ 16
80137 NAPOLI
Cod. Fisc.: 95192430635

- la redazione e approvazione dei Regolamenti amministrativi e le proposte di n sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che il presente Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte l'anno ovvero ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi, anche a mezzo e-mail, almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le riunioni consiliari possono tenersi in videoconferenza o audioconferenza, previa indicazione nell'avviso di convocazione, alle condizioni indicate nel precedente art. 15 c. 3. In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la riunione consiliare si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in assenza dello stesso, da un consigliere designato al Presidente. Tutte le delibere consiliari sono comunque raccolte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione; vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25

1. Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26

1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, entro 15 giorni, deve convocare l'Assemblea straordinaria e curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; l'Assemblea straordinaria si deve tenere entro i successivi 30 giorni.

Segretario e Tesoriere

Art. 27

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle proprie funzioni, fornendo ogni supporto amministrativo che gli viene richiesto per il buon andamento gestionale dell'Associazione. In particolare il Segretario redige, ordinariamente, i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri, provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi, liquida le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere ai pagamenti.

Art. 28

1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del terzo settore. Egli provvede, altresì, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora tutte le funzioni siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni o di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario all'impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, in caso di impedimento, ovvero di dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.



2. Nei casi indicati al precedente comma 1, ivi incluse le situazioni nelle quali il Consiglio Direttivo ravvisi motivi di opportunità che impediscano al Tesoriere o al Segretario di svolgere le proprie funzioni in modo compatibile con i principi statuari o con i principi di incompatibilità ed inconfiribilità vigenti in materia, lo stesso Consiglio Direttivo adotta i relativi provvedimenti di sospensione, fino alla rimozione delle cause di impedimento, ovvero di revoca o di accettazione delle dimissioni.

Organo di controllo

Art. 30

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

Volontari e risorse umane

Art. 31

1. L'Associazione si può avvalere di volontari esterni e, comunque, si avvale dell'attività di volontariato dei propri soci ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo settore.

2. Il volontario – secondo quanto disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore - è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del Codice del Terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. Ai fini del Codice del Terzo settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 32

1. L'Associazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 36 del Codice del Terzo settore, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dal precedente art. 31 c. 4, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie.

2. I lavoratori degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'art. 16 del Codice del Terzo settore, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, c. 1 del Codice del Terzo settore.

Libri sociali obbligatori

Art. 33

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del Codice del Terzo settore (bilancio di esercizio, bilancio sociale e registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale), l'Associazione, quale ente del Terzo settore, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

2. I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del precedente comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta effettuata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione indicato sul sito web istituzionale.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 34

1. Il patrimonio di "NAPOLI INVITA APS – ETS" è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni liberali e lasciti da parte di enti pubblici o privati ovvero di persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 35

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, in osservanza dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 36

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
2. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi si conforma alle indicazioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore ed alle linee guida ministeriali previste dallo stesso articolo 7.

Scioglimento

Art. 37

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nomina anche i liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni adottate dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Norme finali

Art. 38

1. La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli Organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incarica il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 39

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al "Codice del Terzo settore".